

Il luogo di lavoro deve essere sicuro per coloro che vi operano e per questo il datore di lavoro deve predisporre ogni necessaria misura di prevenzione. Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento ampiamente considerato dalla normativa e da enti e organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a facilitare l'adozione delle opportune soluzioni. La persona lavoratrice con disabilità ha ogni diritto a occupare il suo posto di lavoro in condizioni in cui la sicurezza sia garantita.

Per questo è opportuno comprendere chi e come deve adottare le soluzioni idonee ed efficaci allo scopo. L'assenza delle condizioni di sicurezza costituisce un'inosservanza delle garanzie di accessibilità indicate nelle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che prescrivono «la comoda e sicura utilizzazione di parti e componenti» come condizione di accessibilità e specificano il «racordo con le normative antincendio» nella progettazione degli spazi.

Il quadro normativo di riferimento specifico per la gestione delle emergenze estende le condizioni di sicurezza non solo al lavoratore, ma anche a coloro che possono avere accesso al luogo di lavoro.

Tali condizioni sono, quindi, rivolte a un'utenza ampliata costituita oltre che da persone con difficoltà motoria e sensoriale, da persone anziane, da donne in gravidanza (ovvero persone con esigenze specifiche legate a una condizione temporanea della loro vita), da bambini e da persone con arti fratturati, cioè persone con una difficoltà temporanea (art. 8.3.1 allegato VIII-Assistenza alle persone disabili in caso di incendio del Dm 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza

antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro").

La norma di riferimento principale sulla materia è il decreto legislativo 81/08 s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che costituisce il documento di riordino delle norme precedenti, estendendone il capo di applicazione (l'ultimo aggiornamento del decreto è stato fatto a maggio di quest'anno). La normativa individua nel datore di lavoro la persona responsabile della sicurezza, chiamata a valutare e a predisporre ogni accorgimento necessario a garantirla.

Il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) contiene la valutazione di tutti i rischi compresi quelli «riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari» (art. 28) e tra questi sono da considerare le persone con disabilità. Il documento comprende, in sintesi: la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, l'indicazione dei dispositivi di protezione, il programma delle misure opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per la loro attuazione.

Aspetti fondamentali sono l'informazione e la formazione continua dei lavoratori e l'adozione delle misure tecnico-organizzative destinate a porre in essere i provvedimenti necessari alla gestione delle emergenze.

Nel Dvr sono indicati i nominativi delle altre figure designate e coinvolte a vari livelli nella gestione della sicurezza. Queste partecipano anche alla stesura del documento di valutazione,

all'approvazione e alla condivisione con i lavoratori. Nello specifico, sono: il medico competente, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi, fatta congiuntamente con il medico competente, deve tenere in considerazione, sempre nel totale rispetto della privacy, le specifiche esigenze del lavoratore; deve adattarsi, affinché possa essere considerata efficace, ai livelli di difficoltà e abilità residua della persona. In questo, infatti, è un utile supporto il confronto con la stessa persona che può, in modo specifico, indicare le proprie necessità e collaborare all'individuazione degli accorgimenti da predisporre. Le misure da adottare riguardano un complesso di interventi/accorgimenti da quelli "fisici" sulla struttura a quelli "organizzativi-gestionali", specifici del singolo luogo di lavoro.

Gli interventi/accorgimenti fisici (per esempio: percorsi privi di ostacoli, vie d'esodo e segnalazioni acustiche) devono essere strutturati, nel caso, con l'obbligo di adottare ogni requisito idoneo a garantire lo scopo, in particolare per «le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori disabili» (art. 63).

Il Documento di valutazione deve essere aggiornato ogni qualvolta si presentino delle nuove condizioni, anche nel caso in cui siano incrementati gli stessi requisiti di sicurezza. Inoltre, quando è il caso, diventa strumento di coordinamento per i rischi interferenziali che subentrano con la presenza di altre imprese operanti nel medesimo luogo di lavoro.